

Codice A1814B

D.D. 22 maggio 2023, n. 1440

R.D. 523/1904 - P.I. 1441 - Rio Requaglia - Autorizzazione idraulica per interventi di riordino idraulico finalizzati al ripristino dell'efficienza idraulica del Rio Requaglia nel Comune di Ovada (AL). Richiedente: Comune di Ovada (AL).



ATTO DD 1440/A1814B/2023

DEL 22/05/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – P.I. 1441 – Rio Requaglia - Autorizzazione idraulica per interventi di riordino idraulico finalizzati al ripristino dell'efficienza idraulica del Rio Requaglia nel Comune di Ovada (AL). Richiedente: Comune di Ovada (AL).

Il Comune di Ovada, con sede in via Torino, 69 – 15076 Ovada (AL), ha presentato istanza con nota prot. n. 5759 del 21.03.2023 (acquisita agli atti di questo Settore in pari data con prot. n. 12549) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per interventi di riordino idraulico del Rio Requaglia da strada Rebba all'attraversamento ferroviario nel Comune di Ovada (AL), intervento finanziato per un importo pari a 20.000 euro con Ordinanza Commissariale n. 3/A18.00A/846 del 30.09.2022 *“Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorici verificatisi nei giorni 3 e 4 Ottobre 2021 ... omissis ... Comune di Ovada”*.

Poiché l'intervento in oggetto riguarda il corso d'acqua pubblico denominato rio Requaglia iscritto al n. 93 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

All'istanza, inviata telematicamente a mezzo P.e.c. dal Comune di Ovada, sono allegati gli elaborati progettuali in formato digitale, datati Marzo 2023, sottoscritti con firma digitale dal Dr. For. Fabrizio Masarin, iscritto all'Albo degli Agronomi Forestali della provincia di Alessandria al n. 169, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Il Comune di Ovada ha approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 13.03.2023.

Il progetto prevede la manutenzione dell'asta e il ripristino dell'efficienza idraulica del Rio Requaglia, per un estensione di circa 530 metri localizzati da valle del ponte ferroviario alla foce del rio Requaglia nel torrente Orba attraverso l'esecuzione dei seguenti interventi:

1) taglio della vegetazione arborea ed arbustiva presente in alveo nel tratto compreso tra il letto del torrente ed il ciglio superiore di sponda, consistente nelle seguenti lavorazioni:

- nel tratto di sponda compreso tra il fondo dell'alveo e i 2/3 dell'altezza della sponda sarà soggetta al taglio tutta la vegetazione presente, sia arborea sia arbustiva, per permettere il completo passaggio della piena durante le fasi di elevate precipitazioni;
- nel tratto compreso tra 1/3 dell'altezza della sponda ed il ciglio, verrà effettuato il taglio selettivo per cui saranno assoggettate al taglio tutte le piante instabili e morte, in piedi o a terra;

2) a valle del ponte della ferrovia fino al ponte su Strada Rebba, per una lunghezza complessiva di circa 180 metri sono previsti interventi di:

- ripristini del fondo alveo, attuato attraverso la distribuzione del materiale di accumulo presente in alveo su tutta la superficie d'intervento, in particolare andando a colmare le depressioni generate dalla corrente in fase di evento alluvionale;
- risagomatura delle sponde in corrispondenza dei tratti ove sono stati rilevati accumuli di materiale alluvionale in esubero, con relativa distribuzione ad imbottimento delle sponde oggetto di erosione.

Preso atto che le piante divelte o fluite sono da considerare res nullius e pertanto non appartenenti al demanio (parere dell'Avvocatura di Stato in data 12.07.1993 e Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, ribaditi dalla Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione compartimentale del Territorio di Cuneo n 5412 del 5.12.1994), e non è quindi necessario alcun provvedimento di concessione né pagamento di canoni o indennità erariali per poter procedere alla loro rimozione dagli alvei e dalle aree di pertinenza idraulica.

Considerato che, in base all'art. 18 della L.R. n. 17/2013, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo.

Valutato che, come risulta dall'esame degli elaborati progettuali, l'intervento in argomento è nel complesso di manutenzione idraulica del rio Requaglia, lo si ritiene ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque in quanto inerente il mantenimento dell'efficienza idraulica dei corsi d'acqua, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche e modalità d'intervento di seguito riportate.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni", come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 14 giugno 2021 n. 1-3361, constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori

decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;

- art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- legge regionale n. 20 del 05 agosto 2002 e legge regionale n. 12 del 18 maggio 2004;
- regolamento regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14".;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Ovada ad eseguire l'intervento di manutenzione e ripristino dell'efficienza idraulica del rio Requaglia per un'estensione di 530 m a valle del ponte ferroviario e sino alla confluenza del rio Requaglia nel torrente Orba, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche sotto riportate e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (L.R. n. 4 del 10.02.2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17.09.2013, in particolare:
 - all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.);
 - nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 comma 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i, tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponde.
3. Le operazioni di taglio andranno fatte nel rispetto dei periodi di silenzio selvicolturale previsto dal comma 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i. (dal 31 marzo al 15 giugno).
4. E' fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904.
5. Il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo temporaneo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di mt 4 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua.

6. La presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui.
7. Il materiale litoide sciolto proveniente dalle risagomature dovrà essere utilizzato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di erosioni localizzate lungo le sponde mentre quello nel caso reperito e, previa caratterizzazione, costituente rifiuto, insieme ad eventuali materiali ingombranti e/o assimilabili a rifiuti solidi urbani rinvenuti durante gli interventi di regolarizzazione di alveo e sponda dovranno essere conferiti a discarica.
8. L'asportazione di eventuale materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09/02/2015.
9. Non è consentito modificare la quota sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua.
10. Ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e gli accessi, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario naturale dei luoghi.
11. Le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati.
12. Le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena.
13. E' vietato l'accesso in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.).
14. Il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.
15. Durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua.
16. I lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di notifica del presente atto, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

17. Il Comune di Ovada dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, a mezzo PEC, all'indirizzo tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto a progetto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni ricevute:
18. L'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
19. Il Comune di Ovada dovrà ottenere, prima dell'inizio lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Trattandosi di un intervento che prevede il miglioramento dell'efficienza idraulica di corsi d'acqua, come stabilito al punto n) della "Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche", contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con d.d. n. 3484 del 24/11/2021, come rettificata dalla d.d. n. 3928 del 28/12/2021, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo.

Con il presente provvedimento è implicitamente autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 26 comma 2 del Regolamento regionale n. 10/R del 16.12.2022.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

I FUNZIONARI ESTENSORI
Wanda OLIVIERI
Roberto IVALDI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli